



# *Il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*

**Indirizzi di carattere generale per la valutazione del rilascio o del rifiuto dell'attestato di libera circolazione da parte degli uffici esportazione delle cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico**

**VISTO** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante *“Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali”*;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo”*, e in particolare gli articoli 52, 53 e 54;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*, e in particolare gli articoli 4 e 14;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”*;

**VISTO** il decreto ministeriale 27 novembre 2014 recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”*;

**VISTO** il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, e successive modificazioni, recante *“Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n. 208”*;

**VISTA** la Circolare 13 maggio 1974 del Ministero della Pubblica Istruzione – Direzione generale antichità e belle arti, recante *“Principi di carattere generale per valutare se l'uscita di un bene culturale costituisca danno per il patrimonio artistico e storico nazionale”*;

**VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio”* e in particolare l'articolo 68, comma 4, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 175, lett. h), n. 1), della legge 4 agosto 2017, n. 124, in base al quale: *“Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione accertano se le cose presentate, in relazione alla loro natura o al contesto storico-culturale di cui fanno parte, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, a termini dell'articolo 10. Nel compiere tale valutazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti con decreto del Ministro, sentito il competente organo consultivo”*;

**VISTO** il decreto del Direttore Generale Archeologia, Belle arti e Paesaggio del 24 ottobre 2016, n. 492 (prorogato con decreto del 7 marzo 2017, n. 104), con il quale è stato costituito un Gruppo di



# *Il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*

lavoro “per la formulazione della proposta volta all’adozione di provvedimenti volti ad individuare nuovi criteri di rilascio dell’attestato di libera circolazione previsto dall’articolo 68 del Codice dei beni culturali e del paesaggio”;

**VISTA** la legge 4 agosto 2017, n. 124 e in particolare l’articolo 1, comma 176, a norma del quale il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima “*definisce o aggiorna gli indirizzi di carattere generale cui gli uffici di esportazione devono attenersi per la valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell’attestato di libera circolazione, a sensi dell’articolo 68, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*”;

**VISTO** il documento recante “*Indirizzi di carattere generale per la valutazione del rilascio o del rifiuto dell’attestato di libera circolazione da parte degli uffici esportazione*”, ai sensi dell’art. 68, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni, elaborato dal Gruppo di lavoro sopra richiamato;

**SENTITI** i Comitati tecnico-scientifici per l’archeologia e per le belle arti nella seduta congiunta del 16 ottobre 2017;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici nella seduta del 16 ottobre 2017, con la precisazione che deve risultare chiaramente dal documento l’applicazione alle sole cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, dovendosi stabilire criteri specifici per quelle di interesse bibliografico, documentale o archivistico;

**VISTA** la nota n. 29753 del 25 ottobre 2017 con la quale il Direttore generale Archeologia, Belle arti e paesaggio ha trasmesso la versione finale del documento sopra citato, accogliendo le proposte avanzate dai Comitati congiunti e dal Consiglio superiore e precisando che gli indirizzi di carattere generale sono diretti agli uffici esportazione dipendenti dalla Direzione generale medesima;

## **DECRETA:**

### **Art. 1**

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 68, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio*”, è approvato l’allegato al presente decreto, recante gli *Indirizzi di carattere generale per la valutazione del rilascio o del rifiuto dell’attestato di libera circolazione da parte degli uffici esportazione delle cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico ai sensi dell’art. 68, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni.*

Roma - 6 DIC. 2017

IL MINISTRO



*Il Ministro dei Beni e delle Attività  
Culturali e del Turismo*

**Allegato**

**INDIRIZZI DI CARATTERE GENERALE PER LA VALUTAZIONE DEL RILASCIO O DEL  
RIFIUTO DELL'ATTESTATO DI LIBERA CIRCOLAZIONE  
DA PARTE DEGLI UFFICI ESPORTAZIONE  
DELLE COSE DI INTERESSE ARTISTICO, STORICO, ARCHEOLOGICO,  
ETNOANTROPOLOGICO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, COMMA 4, DEL DECRETO  
LEGISLATIVO N. 42 DEL 2004**

**PREMESSA**

Lo sviluppo delle discipline storico-artistiche, archeologiche, etnoantropologiche e la rilevanza che hanno assunto aspetti quali la provenienza delle opere, la storia del collezionismo, la stratificazione dei contesti e la reciprocità degli scambi culturali tra diverse aree geografiche, estesi ben oltre il semplice riferimento al contesto nazionale, impongono di considerare nell'aggiornamento degli *Indirizzi di carattere generale* per la libera circolazione delle cose d'arte il bene come valore unitario, nei suoi aspetti intrinseci come in quelli relazionali con il contesto più generale.

Tenuto conto che il diniego all'esportazione - e il contestuale avvio del procedimento di dichiarazione di interesse - sono provvedimenti pienamente giustificati da un alto concetto del bene pubblico in quanto finalizzati alla tutela del patrimonio culturale italiano, ma che incidono anche sui diritti della proprietà privata come riconosciuti e garantiti dalla Costituzione, occorre porre la massima cura nel formulare un provvedimento restrittivo, evitando giudizi apodittici non sostenuti da una adeguata argomentazione critica e storica. Pertanto, le relazioni a supporto di tale provvedimento devono sempre essere sviluppate in maniera esaustiva, con motivazioni puntuali, riferimenti bibliografici aggiornati, se disponibili, e attraverso l'associazione di più di un principio di rilevanza tra quelli riformulati nei nuovi *Indirizzi*, soprattutto nei casi in cui sembra essere predominante una valutazione legata alla qualità artistica del bene, non sufficiente da sola a giustificare un provvedimento di tutela. Proprio la concorrenza fra più parametri tra quelli indicati contribuisce a rafforzare il "motivato giudizio" richiamato dall'articolo 68, comma 3, del decreto legislativo n. 42 del 2004.

Si ricorda, infine, l'opportunità di avvalersi, specialmente per alcuni ambiti specifici (quali, ad esempio, la numismatica, l'orientalistica, l'etnoantropologia, la storia della scienza e della tecnica) della collaborazione di esperti, provenienti anche dall'ambito universitario, se non disponibili nell'Amministrazione stessa.

Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione per le cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico indicate nell'articolo 65 del decreto legislativo n. 42 del 2004, gli Uffici esportazione devono svolgere le funzioni di accertamento e di valutazione tecnico-scientifica preordinate alla decisione attenendosi ai seguenti indirizzi generali, articolati in elementi di valutazione, che rappresentano i principali presupposti o requisiti della cosa esaminata rilevanti ai fini della decisione, e in criteri valutativi, che rappresentano profili interni di dettaglio della disamina relativa a ciascun elemento di valutazione.



# *Il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*

Gli elementi di valutazione (volti a far emergere la sussistenza o insussistenza dei presupposti o requisiti nella cosa esaminata idonei a sorreggere la decisione di rifiuto o rilascio dell'attestato) sono i seguenti:

1. Qualità artistica dell'opera;
2. Rarità (in senso qualitativo e/o quantitativo);
3. Rilevanza della rappresentazione;
4. Appartenenza a un complesso e/o contesto storico, artistico, archeologico, monumentale;
5. Testimonianza particolarmente significativa per la storia del collezionismo;
6. Testimonianza rilevante, sotto il profilo archeologico, artistico, storico, etnografico, di relazioni significative tra diverse aree culturali, anche di produzione e/o provenienza straniera.

Ciascun elemento di valutazione dovrà essere considerato sulla base degli indirizzi di seguito riportati:

## 1. Qualità artistica dell'opera.

La qualità artistica è caratteristica fondamentale da prendere in esame nel giudizio oggettivo su di un bene anche se non può costituire l'unico elemento per giustificare un diniego. Questo aspetto dovrà essere illustrato con gli strumenti della critica d'arte, della storia dell'arte, dell'archeologia e dell'antropologia. Per mettere a fuoco e, in conseguenza, motivare un eventuale provvedimento restrittivo, la qualità artistica dovrà essere valutata in relazione a:

- magistero esecutivo: per magistero esecutivo si intende la verifica della qualità formale e/o l'abilità tecnica impiegata nella realizzazione materiale dell'opera attraverso un esame visivo e/o attraverso strumenti tecnici di analisi (radiografie, riflettografie, ecc.) eventualmente a disposizione
- capacità espressiva: la capacità espressiva va rilevata con strumenti conoscitivi di tipo storico e critico, attraverso valutazioni comparative con opere coeve dello stesso autore o del medesimo contesto geografico; tali valutazioni devono essere effettuate con rigore, analizzando le componenti formali dell'opera nella loro complessità, ricchezza semantica, interazione e complementarità;
- invenzione, originalità: l'originalità di un'opera, la rilevanza della sua invenzione, è l'innovazione non passeggera che essa introduce/produce nella tradizione divenendo stimolo per lo sviluppo futuro sotto diversi profili: culturale, artistico, linguistico, tecnico - funzionale.

## 2. Rarità dell'opera, in senso qualitativo e/o quantitativo.

La rarità è un elemento di valutazione di tipo sia qualitativo che quantitativo: il primo aspetto è legato alla rilevanza o alla diversità formale, contenutistica, tipologica e alla complessità tecnica di un manufatto; il secondo è connesso piuttosto alla sussistenza, al livello di presenza o di reperibilità di opere dello stesso autore o esemplari simili nel caso di strumenti scientifici o oggetti etnoantropologici per i quali, inoltre, sarà particolare motivo di rilevanza se l'oggetto stesso abbia avuto la funzione di prototipo nel suo ambito formale o funzionale. Anche se non è possibile ancorare il concetto di rarità, da un punto di vista quantitativo, ad un numero definito di opere dello stesso autore o esemplari simili, la sussistenza di tali opere in collezioni pubbliche o contesti privati



# *Il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*

vincolati, impone un particolare rigore nella motivazione di un provvedimento di diniego. La rarità dell'opera dovrà essere valutata in rapporto a:

- un determinato autore, o centro, o scuola, o contesto di provenienza, anche qualora si tratti di ambiti stranieri;
- la tipologia, la cronologia, la morfologia dell'opera;
- i materiali, le tecniche esecutive, anche nell'ambito della produzione artigianale o industriale;
- il grado di presenza in collezioni pubbliche o contesti privati vincolati nel territorio nazionale;
- la rilevanza storico-cronologica e/o il valore di prototipo per oggetti relativi alla storia della scienza, della tecnica, dell'industria.

### 3. Rilevanza della rappresentazione.

Per rilevanza della rappresentazione si intende che la cosa presenta un non comune livello di qualità e/o importanza culturale, storica, artistica, geografica o etnoantropologica, in rapporto a:

- aspetti di iconografia/iconologia;
- esistenza di importante documentazione o testimonianza storica, geografica o sociale, compresa la storia del costume.

### 4. Appartenenza a un complesso e/o contesto storico, artistico, archeologico, monumentale, anche se non più in essere o non materialmente ricostruibile.

L'appartenenza dovrà essere valutata in rapporto alla disponibilità di elementi di conoscenza tali da consentire l'affermazione, sicura o documentabile in vario modo, della sua sussistenza nel caso concreto esaminato.

Il legame tra il bene e il contesto di origine o storicizzato sottolinea l'aspetto pertinenziale che può fondarsi su evidenze documentarie o su ricostruzioni plausibili, anche se tale contesto non sussista più. Ciò è valido tanto per l'elemento di un contesto quanto per un insieme, per esempio: un capitello, la predella di un polittico, l'arazzo di una serie.

Qualora si voglia proporre il diniego in base alla valenza pertinenziale più che al valore intrinseco del bene, occorrerà argomentare il provvedimento con cura particolare, illustrando anche la rilevanza del complesso e/o contesto di origine o storicizzato.

### 5. Testimonianza particolarmente significativa per la storia del collezionismo.

Con questo elementi di valutazione si intende sottolineare l'importanza assunta dagli aspetti legati alla storia del collezionismo e, di conseguenza, la possibilità di valutare il bene in quanto testimonianza significativa di una collezione privata rilevante - di formazione tanto storica, quanto contemporanea - o di un contesto particolare di storia locale; bisognerà, pertanto, prendere in considerazione anche la natura del complesso di appartenenza che deve essere caratterizzato da una intenzione collezionistica riconoscibile o dal legame con un complesso ben individuabile di tradizioni sociali e culturali.

La testimonianza particolarmente significativa per la storia del collezionismo dovrà essere valutata soprattutto in rapporto alle collezioni storiche italiane o con riferimento alla storia delle tradizioni locali.



*Il Ministro dei Beni e delle Attività  
Culturali e del Turismo*

6. Testimonianza rilevante, sotto il profilo archeologico, artistico, storico, etnografico di relazioni significative tra diverse aree culturali, anche di produzione e/o provenienza straniera.

L'elemento di valutazione che riguarda le relazioni significative tra diverse aree culturali si riferisce al caso di beni di qualunque epoca –compresi quelli di autore e/o provenienza straniera o di autori italiani per una committenza o un mercato straniero- che costituiscono tuttavia una testimonianza significativa del dialogo e degli scambi tra la cultura artistica, archeologica, antropologica italiana e il resto del mondo. Proprio la provenienza da aree geografiche altre può costituire un arricchimento considerevole rendendo esplicite le interconnessioni territoriali che costituiscono un elemento cardine della cultura nel nostro Paese in ogni epoca.

Per le opere straniere occorrerà tenere conto della specifica attinenza delle stesse alla storia della cultura in Italia. Ad esempio, un'opera straniera che sia appartenuta ad una collezione italiana, in particolare ad una collezione storica, potrà essere ritenuta rilevante per la storia del collezionismo italiano.